

# COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

**17/06/2024 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2024**

**01/07/2024 - SCADENZA PER PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU ANNO 2023**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i.;

#### RENDE NOTO CHE

il **17 giugno 2024** scade il termine per il **VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER IL 2024** e per il **VERSAMENTO 2024 IN UNICA SOLUZIONE**;  
il **01 luglio 2024** scade il termine per la **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO 2023**.

**SONO SOGGETTI PASSIVI IMU** i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte).

#### ESENZIONI

Sono oggetto di esenzione IMU:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge n. 160/2019;
- I beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decaduta;
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- gli immobili distrutti oppure resi inagibili (seppur parzialmente), che sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, a seguito di terremoti successivi al 24 agosto 2016 avvenuti in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio;
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (**requisito soggettivo**) di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 222/1985 (**requisito oggettivo**).

#### PENSIONATI ESTERI

E' ridotta al 50,00% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

#### VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta IMU dovrà essere effettuato in 2 rate: la prima rata entro il 17 giugno e la seconda rata entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 17 giugno.

**IL VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE CALCOLATA APPLICANDO LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE deliberate con atto di C.C. n. 47/2023 e di seguito riepilogate:**

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>9,60</b>
Unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>3,70</b>
Abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) date in comodato a parenti entro 1° grado	<b>6,60</b>
Aree fabbricabili	<b>10,60</b>
Terreni agricoli	<b>9,60</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00</b>
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	<b>10,60</b>

#### DETTRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, SE OGGETTO DI TASSAZIONE, PARI AD € 200,00.

Il versamento della rata deve essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU".

L'importo da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### CODICI PER IL VERSAMENTO

##### CODICE ENTE COMUNE DI MONTEPRANDONE F591

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

TIPOLOGIA IMMOBILE	COD. TRIB. QUOTA COMUNE	COD. TRIB. QUOTA STATO
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze	3912	
Abitazione e relativa pertinenza date in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	3918	
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Uffici Banche ed Assicurazioni (cat. Catastale D/5)	3930	3925
Altri fabbricati	3918	
Aree edificabili	3916	
Terreni	3914	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi allo 0735/710826, ovvero consultare il sito alla pagina [www.comune.monterandone.ap.it](http://www.comune.monterandone.ap.it).

**L'IMU E' IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE PER CUI L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUÀ CONTEGGI E NON PREDISPONE F24. SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E' COMUNQUE DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO, "CALCOLO IMU", PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PREDISPORRE E STAMPARE IL MODELLO F24 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO E LE DICHIARAZIONI IMU ANNO 2023, DA PRESENTARE ENTRO IL 30/06/2024.**